



U.S.R.

## IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 3, comma 2;

**VISTO** il D.R. n. 1688 del 28/04/2022 con il quale è stato emanato il vigente *Regolamento sul Programma per il finanziamento della ricerca di Ateneo*;

**RITENUTO** opportuno, revisionare il testo del suddetto Regolamento al fine di ovviare ad alcune criticità emerse a seguito dell'espletamento delle procedure di valutazione volte alla concessione dei finanziamenti in parola nell'ambito del suddetto Programma, introducendo modifiche volte a disciplinare in maniera più snella e organica dette procedure nonché ad assicurare una più razionale ed equilibrata distribuzione delle risorse destinate al Programma anche in relazione alle precipe finalità dello stesso;

**VISTA** la Delibera n. 47 del 27/03/2024 (EO n. 420 del 05/04/2024) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il testo recante le suddette modifiche del *Regolamento sul Programma per il finanziamento della ricerca di Ateneo*;

**VISTA** la Delibera n. 78 del 27/03/2024 (EO n. 483 del 12/04/2024) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle suddette modifiche, del *Regolamento sul Programma per il finanziamento della ricerca di Ateneo* riportate nel testo integrale revisionato del Regolamento stesso, approvato dal Senato Accademico con la sopra citata Delibera n. 47/2024;

## DECRETA

Il *Regolamento sul Programma per il finanziamento della ricerca di Ateneo*, emanato con D.R. n. 1688 del 28/04/2022, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il suddetto Regolamento modificato entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e, da quella data, sostituisce il Regolamento emanato con il sopra citato D.R. n. 1688/2022.

**IL RETTORE**  
**Matteo LORITO**

Area Affari Generali e Gestione Documentale  
Il Dirigente: *dott. Francesco BELLO*  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari  
Responsabile del Procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*



## REGOLAMENTO SUL PROGRAMMA PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA DI ATENEO

### Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso al «Programma di finanziamento della ricerca di Ateneo» (successivamente Programma).
2. Il Programma ha lo scopo di:
  - sostenere la ricerca dei Professori e Ricercatori che, per la specificità delle tematiche di loro interesse e/o per la limitatezza delle risorse pubbliche destinate alla ricerca, hanno difficoltà a sviluppare le proprie progettualità;
  - incoraggiare le fasi iniziali di nuovi progetti di ricerca in maniera che, sulla base dei risultati preliminari ottenuti, possano con successo competere per l'assegnazione di risorse messe a disposizione da Enti finanziatori pubblici o privati, nazionali o internazionali;
  - promuovere ricerche interdisciplinari che coinvolgano Professori e Ricercatori di Dipartimenti ed aree culturali diverse;
  - favorire la creazione di condizioni che conducano al miglioramento dei risultati della valutazione della qualità della ricerca svolta dall'Ateneo.

### Art. 2 - Requisiti di partecipazione

1. Ai fini del presente regolamento con Ricercatori a tempo determinato (RTD) ci si riferisce sia ai Ricercatori di cui all'art. 24 comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Ricercatori in Tenure Track (RTT), sia ai Ricercatori di cui alla medesima legge comma ed articolo nel testo previgente al D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con legge 29 giugno 2022, n. 79.
2. Possono partecipare al bando per l'assegnazione del finanziamento, in qualità di proponenti o co-proponenti, esclusivamente Professori e Ricercatori a tempo indeterminato o determinato dell'Ateneo che soddisfino i seguenti requisiti:
  - a) Non sono titolari o responsabili scientifici di altri finanziamenti o di contratti e convenzioni di ricerca, né lo sono stati nei tre anni precedenti la scadenza del bando, ivi compresi quelli gestiti da altre istituzioni (ad esempio Enti pubblici o privati per la ricerca, nazionali e internazionali), e abbiano la disponibilità di mesi-persona richiesta per la durata prevista del progetto. Non devono inoltre essere titolari di eventuali fondi derivanti da economie di gestione di importo residuo complessivamente superiore a €10.000 alla data di scadenza del bando. Non sono motivo di esclusione eventuali finanziamenti derivanti dai contributi per la ricerca dipartimentale messi a disposizione, annualmente, dall'Ateneo;
  - b) La permanenza in servizio prevista alla scadenza del bando ha durata non inferiore a quella del progetto; nel caso dei RTD, la durata del progetto può invece essere anche superiore alla durata residua del contratto, tenendo conto di quanto specificato all'Art. 6, comma 4;
  - c) Non hanno goduto di un finanziamento, nell'ambito di questo stesso Programma, nei tre anni precedenti, ovvero nell'ultima tornata di questo Programma laddove questa si sia verificata oltre tre anni prima.
3. Ogni proponente e/o co-proponente può presentare esclusivamente una sola proposta progettuale e far parte di un'unica compagine progettuale.
4. Sono esclusi dalla partecipazione coloro che, nei tre anni precedenti il bando abbiano ricevuto una valutazione ex post negativa per un precedente finanziamento assegnato nell'ambito di questo stesso Programma. Sono inoltre esclusi il Rettore, il Prorettore e i delegati del Rettore alla Ricerca.
5. La proposta progettuale non è ammessa a valutazione qualora il proponente o anche uno solo dei co-proponenti ricada in uno dei motivi di esclusione di cui ai precedenti commi.



6. Il gruppo di ricerca è composto dal proponente e/o dai co-proponenti. Successivamente all'attribuzione del finanziamento, il gruppo di ricerca può prevedere la partecipazione di altri Professori, Ricercatori e/o studiosi dell'Ateneo, per i quali non valgono le condizioni di cui ai precedenti commi, previa comunicazione scritta al dipartimento che gestisce il fondo.

### **Art. 3 - Tipologie di progetti finanziabili**

1. Il Progetto per il quale si richiede il finanziamento:

- a) deve avere una durata compresa tra un minimo di due anni e un massimo di tre;
- b) non deve essere parte o estensione di un progetto in corso già finanziato da altre fonti;
- c) prevede un finanziamento complessivo non superiore ad un importo massimo deliberato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) e indicato nel bando, proporzionale alla durata del progetto e diversificato per tipologia, così come specificato al comma 2.

2. Sono previste quattro possibili tipologie di progetti:

- Tipologia A: progetti che rappresentano una versione eventualmente rimodulata di progetti (nel seguito indicati come "progetti originari") che, nel corso del triennio antecedente alla scadenza del bando, sono stati presentati ad altri bandi competitivi da parte del proponente, in qualità di investigatore principale (o di responsabile scientifico del team di ricerca dell'Ateneo in caso di progetti collaborativi europei) e sono stati quindi già valutati positivamente da revisori indipendenti, senza però accedere al conseguente finanziamento per mancanza di risorse. La proposta può prevedere la partecipazione di co-proponenti, anche afferenti a dipartimenti diversi. L'impegno richiesto al proponente e agli eventuali co-proponenti è pari a 3 mesi-persona all'anno. Il finanziamento richiesto per tale tipologia di progetti, oltre che limitato all'importo massimo di cui al comma 1 lettera c), non può in ogni caso superare quello richiesto per la compagine di Ateneo nel progetto originario.

- Tipologia B: progetti di ricerca originali presentati da un gruppo formato da almeno tre co-proponenti - afferenti anche a diversi dipartimenti - che, all'atto di presentazione della domanda, ricoprono la posizione di Professore di II fascia o di Ricercatore a tempo indeterminato o determinato dell'Ateneo. Il co-proponente che sottopone la proposta di progetto per la valutazione assume il ruolo di proponente "corrispondente" e si impegna a gestire tutta la comunicazione con l'Ateneo anche per conto degli altri. Tale ruolo non implica tuttavia una responsabilità di guida del progetto maggiore di quella degli altri co-proponenti.

L'impegno richiesto a ciascuno dei co-proponenti è pari a 4 mesi-persona all'anno. Il finanziamento massimo per la tipologia B è uguale a quello per la tipologia A.

- Tipologia C: progetti per l'avvio di nuove attività di ricerca presentati da un singolo proponente che abbia preso servizio presso l'Ateneo come RTD da meno di tre anni alla data di scadenza del bando e che prima non ricopriva un'altra posizione di ruolo come ricercatore presso l'Ateneo.

L'impegno richiesto al proponente è pari a 1 mese-persona all'anno. Il finanziamento massimo dei progetti di questa tipologia C è pari a metà di quello fissato per le tipologie A e B e non può essere utilizzato per finanziare assegni di ricerca.

- Tipologia D: progetti che rappresentano una versione eventualmente rimodulata di progetti (nel seguito indicati come "progetti originari") che siano stati presentati per la tipologia B di questo stesso Programma di finanziamento nella precedente tornata e siano stati valutati positivamente dai revisori, senza però accedere al conseguente finanziamento. Come per la tipologia B, i progetti sono presentati da un gruppo formato da almeno tre co-proponenti - afferenti anche a diversi dipartimenti - che, all'atto di presentazione della domanda, ricoprono la posizione di Professore di II fascia o di Ricercatore a tempo indeterminato o determinato dell'Ateneo, individuando tra i co-proponenti un proponente "corrispondente". Almeno la



metà dei co-proponenti del progetto originario deve figurare tra i co-proponenti del progetto presentato per questa tipologia.

Ad stesso progetto non è consentito partecipare a questa tipologia per più di una tornata.

L'impegno richiesto a ciascuno dei co-proponenti è pari a 4 mesi-persona all'anno. Il finanziamento massimo per la tipologia D è uguale a quello per le tipologie A e B e comunque non superiore a quello richiesto per il progetto originario.

3. Per ciascuna tornata, la Tipologia D si attiva, sulla base delle risultanze della tornata precedente, solo in presenza di ulteriori risorse destinabili al Programma rispetto a quelle previste all'Art. 4, comma 1.

#### **Art. 4 - Distribuzione risorse**

1. Le risorse messe a disposizione dall'Ateneo sono distribuite tra le tipologie A, B, e C indicate all'Art. 3, comma 2, con Delibera del Consiglio d'Amministrazione, sentito il Senato Accademico, destinando un adeguato finanziamento alla tipologia B.

2. Le risorse eventualmente previste per la Tipologia D di cui all'art. 3 comma 3, sono stanziati con Delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, congiuntamente a quelle di cui al comma precedente.

3. Relativamente ai progetti di tipologia A, laddove presente, sarà finanziato almeno un progetto per ciascuna delle aree CUN. Relativamente ai progetti di tipologia B, C e D, ciascun progetto dovrà indicare una macroarea culturale di riferimento, o prevalente, tra le seguenti:

- 1) Scienze Matematiche e Informatiche, Fisiche, Chimiche e Geologiche (aree CUN 1-4);
- 2) Scienze Biologiche, Veterinarie e Agrarie (aree CUN 5,7);
- 3) Scienze Mediche (area CUN 6);
- 4) Architettura e Ingegneria (aree CUN 8,9)
- 5) Scienze umane e sociali (aree CUN 10-14).

Per la tipologia D, la macroarea deve essere la medesima del progetto originario.

Le risorse da attribuire per la tipologia B, C e D saranno suddivise tra le 5 macroaree in parti uguali.

Laddove in una macroarea, a valle della valutazione, risultino risorse eccedenti quelle necessarie per finanziare i progetti giudicati finanziabili, queste saranno distribuite tra le altre macroaree con il medesimo criterio.

#### **Art. 5 - Bando e selezione dei progetti finanziati**

1. A seguito della delibera del Consiglio d'Amministrazione che definisce le risorse messe a disposizione dall'Ateneo per il Programma, il finanziamento massimo di cui all'Art. 3, comma 1, lettera c), la ripartizione tra le tipologie A, B e C come indicato all'Art. 4, comma 1, le eventuali risorse destinate alla tipologia D come indicato all'Art. 4, comma 2, e l'importo del compenso da attribuire ai revisori che verranno interpellati per la selezione dei progetti, come specificato all'Art. 5 comma 9, il Rettore emana un bando di partecipazione alla selezione dei progetti, in accordo con quanto previsto dal presente Regolamento. Il bando specifica in particolare il modello con cui predisporre la proposta progettuale e la lingua in cui questa deve essere scritta, che potrà essere inglese o italiana a seconda dell'area CUN.

2. La cadenza tipica di emanazione del bando è di 2 anni.

3. Il Rettore nomina una Commissione di coordinamento delle procedure di valutazione costituita da n. 11 membri, ossia due professori per ciascuna macroarea culturale, appartenenti ad aree CUN diverse eccettuato il caso della macroarea 3, e il Rettore stesso, o un suo delegato, che la presiede.

4. Relativamente ai progetti di tipologia A, saranno ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, prima i progetti originariamente presentati in bandi internazionali, poi quelli in bandi nazionali e infine quelli in bandi locali o di ateneo, con l'esclusione dei bandi relativi a questo stesso Programma.



Per bandi internazionali si intendono bandi di livello multi-nazionale, nonché bandi nazionali di paesi esteri esplicitamente aperti a ricercatori di altri paesi. All'interno di ciascuna categoria, si seguirà l'ordine di valutazione riportata, con le opportune normalizzazioni necessarie a riportare le valutazioni su una scala unica. La Commissione di coordinamento delle procedure di valutazione, dopo aver accertato, sulla base della documentazione presentata, che i progetti originari siano stati valutati da revisori anonimi e siano stati giudicati finanziabili, formula un'unica graduatoria sulla base della tipologia di bando e della valutazione già ottenuta da ciascun progetto e normalizzata, rispettando le priorità indicate sopra. Sono ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, i progetti nell'ordine di graduatoria, dopo aver garantito che venga finanziato almeno un progetto per ciascuna delle aree CUN per le quali sono presenti progetti di questa tipologia.

5. Relativamente ai progetti di tipologia D, la Commissione di coordinamento delle procedure di valutazione, dopo aver accertato, sulla base della documentazione presentata, che siano rispettati i criteri di ammissione, formula una graduatoria distinta per ciascuna macroarea culturale sulla base del punteggio che era stato attribuito al progetto originario. In caso di parità di punteggio, prevale il progetto con età media dei proponenti più bassa. I progetti finanziabili che rientrano interamente nel budget disponibile per ciascuna graduatoria vengono quindi finanziati. L'eventuale budget residuo per tipologia D è aggiunto a quello previsto per la tipologia B. I progetti non finanziati vengono trasferiti alla tipologia B seguendone lo stesso iter di valutazione ed eventuale finanziamento.

6. Per i progetti di tipologia B e C, la Commissione di coordinamento, avvalendosi anche di elenchi di revisori proposti da ciascun dipartimento, individua due revisori per ciascun progetto, esterni all'Ateneo, scelti in modo da essere competenti nel **Macro Settore Concorsuale** di riferimento del progetto e privi di potenziali conflitti d'interesse legati a rapporti scientifici recenti con i proponenti. L'identità dei revisori resta riservata.

I revisori devono preliminarmente sottoscrivere una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse e di non divulgazione dei contenuti delle proposte progettuali visionate.

7. Ciascun revisore, al termine della sua analisi, dovrà inviare una breve relazione sul progetto valutato e rispondere ad un questionario standardizzato con l'indicazione di punteggi compresi tra 0 e 5 per ciascuno dei seguenti elementi: (i) creatività, originalità e potenziale impatto della proposta in termini di creazione di nuova conoscenza (peso 50%); (ii) fattibilità della metodologia proposta, anche in relazione al piano finanziario (20%); (iii) qualificazione scientifica dei proponenti (30%). Il punteggio finale del progetto è ottenuto come media dei punteggi delle due valutazioni. I progetti sono considerati finanziabili se il punteggio finale così ottenuto è pari ad almeno 2 punti su 5.

8. La Commissione di coordinamento formula una graduatoria distinta per ciascuna macroarea culturale e per ciascuna delle tipologie B e C di cui all'articolo 3. In caso di parità di punteggio, prevale il progetto con età media dei proponenti più bassa. In presenza di rilievi espliciti sul piano finanziario di un progetto da parte dei revisori, il finanziamento attribuito può essere rideterminato con delibera della Commissione di coordinamento. I progetti finanziabili che rientrano interamente nel budget disponibile per ciascuna graduatoria vengono quindi finanziati. I progetti finanziabili il cui finanziamento rientra solo parzialmente nel budget disponibile di ciascuna graduatoria distinta vengono collocati in un'altra graduatoria unica, ordinata sulla base della percentuale di finanziamento che veniva coperta nelle graduatorie distinte, e vengono quindi finanziati in tale ordine fino ad esaurimento del budget complessivo. In caso di parità prevale il progetto con il punteggio più alto e in caso di ulteriore parità prevale il progetto con età media dei proponenti più bassa.

9. I revisori ricevono dall'Ateneo un compenso, nella misura deliberata dal CdA, commisurato al numero di progetti da valutare complessivamente, oltre ad un compenso base forfettario in relazione al tempo che il revisore dovrà dedicare per apprendere le modalità di valutazione.





10. Le relazioni e valutazioni dei revisori vengono inviate ai proponenti al termine della procedura di selezione, preservandone l'anonimato. Le graduatorie di cui ai commi 4, 5 e 8 sono pubblicate sul sito internet dell'Ateneo. Nel caso dei progetti non finanziati, questi vanno inclusi nelle graduatorie pubblicate con un codice identificativo e il titolo, ma senza includere il nome dei proponenti.

## **Art. 6 - Regole relative alla gestione dei progetti finanziati**

1. L'ammissione al finanziamento del progetto, con specificazione dell'entità del contributo e la data di inizio del progetto, è comunicata con apposita nota dell'Ufficio competente ai proponenti/co-proponenti e ai dipartimenti di loro afferenza.

2. I fondi attribuiti ai progetti sono gestiti dai proponenti o co-proponenti presso i dipartimenti di afferenza. Nel caso di co-proponenti afferenti a dipartimenti diversi, la ripartizione tra i dipartimenti è specificata nel progetto stesso.

3. I Professori/Ricercatori assegnatari di un finanziamento per la ricerca nell'ambito del presente Programma sono tenuti a compilare i time-sheet digitali del sistema unico per la rendicontazione del tempo impiegato sui progetti predisposto dall'Ateneo, come ulteriormente specificato nel bando.

4. Nel caso in cui il proponente o co-proponente sia un RTD, il proponente/co-proponente il cui servizio sta per terminare può presentare al Rettore, entro tre mesi dal termine del contratto, istanza motivata per consentire il proseguimento del progetto sotto la responsabilità di un altro professore o ricercatore a tempo indeterminato o determinato dell'Ateneo. Il Rettore delibera sulla richiesta sulla base del parere espresso dalla Commissione di coordinamento di cui all'Art. 5 comma 3. Se il proponente/co-proponente successivamente torna ad essere in servizio nell'Ateneo, può richiedere che la responsabilità del progetto gli venga riassegnata.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, nell'ipotesi di cessazione dal servizio o di rinuncia del proponente, per le tipologie A e C, o di oltre la metà dei co-proponenti, per le tipologie B e D, durante l'esecuzione del progetto o in fase di assegnazione del finanziamento, questo di norma viene interrotto e i fondi non spesi vengono restituiti all'Ateneo.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 4, per le tipologie B e D, in caso di cessazione o rinuncia di non più di metà dei co-proponenti originari del progetto, il progetto può proseguire con una delle seguenti modalità o una loro opportuna combinazione, sulla base di una proposta scritta da parte dei co-proponenti restanti, previo parere favorevole della Commissione di coordinamento: (i) i co-proponenti cessati/rinunciati sono sostituiti con altri professori o ricercatori a tempo indeterminato o determinato del medesimo dipartimento assegnatario del fondo, che garantiscano competenze simili e l'impegno necessario in termini di mesi-persona; (ii) le attività originariamente previste a cura dei co-proponenti cessati/rinunciati sono rimodulate e i finanziamenti non spesi sono riassegnati alla responsabilità degli altri co-proponenti che assumono i compiti aggiuntivi; (iii) alcune delle attività previste sono cancellate e i fondi corrispondenti restituiti all'Ateneo, purché non sia alterato l'obiettivo principale del progetto. Se è cessato il co-proponente corrispondente, tale ruolo viene trasferito ad uno dei restanti co-proponenti. Sono, in ogni caso, fatti salvi i rapporti e gli impegni già in essere finanziati sui fondi del progetto.

7. Su richiesta motivata, un progetto può essere prorogato una sola volta per un massimo di 12 mesi. Tale richiesta deve essere presentata all'Ufficio competente almeno tre mesi prima della scadenza naturale del progetto. La richiesta verrà approvata o respinta, con delibera del Consiglio di Amministrazione. È in ogni caso concessa la proroga in caso di astensione obbligatoria per maternità o per malattia di uno dei proponenti o co-proponenti.



## **Art. 7 - Piano di spesa e rendicontazione dei fondi**

1. Le categorie di costi ammissibili sul progetto sono dettagliate nel bando.
2. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute nell'arco temporale di svolgimento del progetto. Limitatamente alla sola diffusione dei risultati, sono ammissibili anche spese sostenute entro un anno dal termine del progetto.
3. In fase di presentazione del progetto deve essere incluso un piano di spesa con ripartizione tra le categorie di costi previste nel bando. Dopo l'approvazione del progetto, tale piano viene rimodulato in caso di riduzione del finanziamento o di rilievi tecnici sulle voci di spesa. Il bando specifica i limiti entro cui tale piano può essere modificato in corso di progetto.
4. La rendicontazione amministrativo-contabile e predisposta a cura del proponente, o del co-proponente corrispondente con la collaborazione degli altri co-proponenti entro i termini indicati nel bando. La relazione complessiva sui costi sostenuti e sottoposta alla firma dei Direttori di tutti i dipartimenti coinvolti per la loro validazione. La relazione validata verrà allegata alla relazione scientifica di cui all'art. 8 e trasmessa all'Ufficio competente di Ateneo, unitamente ad eventuale documentazione giustificativa, secondo le modalità indicate nel bando. L'Ateneo si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla rendicontazione.

## **Art. 8 - Relazione scientifica e valutazione dei progetti finanziati**

1. I Professori/Ricercatori assegnatari di un finanziamento per la ricerca nell'ambito del presente Programma sono tenuti a presentare una relazione dettagliata sui risultati ottenuti e sulla diffusione degli stessi entro i termini indicati nel bando.
2. La relazione viene analizzata dalla Commissione di coordinamento di cui all'art. 5, eventualmente reintegrata se alcuni dei suoi componenti non fossero più disponibili. Nei casi in cui i risultati del progetto siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione in Riviste/Collane appartenenti a categorie di rango superiore alla mediana secondo i criteri stabiliti nell'ultimo esercizio della VQR, con autori o coautori i Proponenti del progetto, la Commissione darà senz'altro parere positivo. Se i risultati non includono alcun prodotto di ricerca valutabile, la Commissione darà parere negativo. Negli altri casi, la Commissione formulerà un giudizio motivato anche avvalendosi del parere di esperti esterni, ove possibile coincidenti con i revisori utilizzati in fase di selezione.